Camera di Commercio
Latina

PROTOCOLLO D'INTESA IN MATERIA DI PROCEDIMENTI D'UFFICIO TRA IL GIUDICE DEL REGISTRO E IL CONSERVATORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI LATINA

Premesso

- Che lo scopo esplicito dei registri pubblici, quali il Registro delle Imprese, consiste nel gestire una fonte di informazioni certe ed attendibili, rispondenti alla realtà economica del territorio;
- Ritenuto di dover, d'intesa, disciplinare alcune situazioni giuridiche afferenti soggetti inutilmente ancora iscritti al Registro delle Imprese, al fine della loro definitiva cancellazione;

Visti

- gli artt. 2190, 2191, 2490. 2495 del C. C.;
- gli artt. 16 e 17 del D.P.R. 581/95;

tra

il Giudice del Registro ed il Conservatore del Registro delle Imprese
si conviene quanto segue:

1) <u>Cancellazione di società di capitali in liquidazione ex art. 2490, ultimo comma del Codice Civile</u>:
"Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata d'ufficio dal Registro delle Imprese con gli effetti previsti dall'articolo 2495"

Considerato che la cancellazione di cui all'art. 2490, 6° comma, del Codice Civile:

1) non è riconducibile alla cancellazione d'ufficio ex art. 2191 c.c. e 17 d.p.r. 581/1995, in quanto la cancellazione d'ufficio di competenza del Giudice del Registro ha per oggetto un'iscrizione "avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge" e determina la rimozione dell'iscrizione con efficacia *ex tunc;*

2) non può essere ricondotta neppure in parte all'iscrizione d'ufficio prevista dall'art. 2190 c.c. e 16 d.p.r. 581/1995, in quanto non ha la funzione di rimediare, con un 'intervento giudiziale, all'omissione del liquidatore che, in questa fattispecie, non ha né il dovere né la facoltà di richiedere la cancellazione della società in assenza di un bilancio finale di liquidazione,

si ritiene, per i suindicati motivi, che la competenza all'adozione del provvedimento di cancellazione spetti al Conservatore del Registro delle Imprese, che vi provvede a seguito della conclusione del procedimento avviato ai sensi della L. 241/90.

2) <u>Cancellazione per le società di capitali in liquidazione ex art. 2495, 1° comma, del Codice Civile</u>:

"Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società al Registro delle Imprese"

In caso di omessa istanza di cancellazione:

A) Qualora risulti, con atto certo, che il liquidatore sia deceduto ed i soci non abbiano provveduto a sostituirlo, l'ufficio provvede a dare direttamente notifica dell'avvio del procedimento di cancellazione con la pubblicazione all'Albo Camerale (e all'indirizzo PEC della società se esistente), per almeno 15 gg,.
Decorso tale periodo, l'ufficio Registro delle Imprese trasmette gli atti al Giudice del Registro per l'adozione del relativo decreto di cancellazione.

B) Qualora risulti, con atto certo, che la partita I.V.A. sia stata chiusa, l'ufficio Registro delle Imprese trasmette direttamente gli atti al Giudice del Registro per l'adozione del relativo provvedimento.

Dell'emanazione dei provvedimenti di cancellazione emanati ai sensi dei punti A) e B) si darà ulteriore pubblicità tramite l'Albo Camerale per giorni 15, trascorsi i quali, in assenza di eventuali opposizioni, si procederà a dare esecuzione alla cancellazione dal Registro delle Imprese.

3) <u>Cancellazione dell'impresa individuale per decesso (art. 2 D.P.R. 247/04)</u>:

"1.Si procede alla cancellazione dell'impresa individuale quanto l'ufficio registro delle imprese accerta una delle seguenti circostanze:

a) decesso dell'imprenditore
b) irreperibilità dell'imprenditore;
c) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
d) perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata."

2. L'ufficio del registro delle imprese che rileva una delle circostanze indicate al comma1, anche a seguito di segnalazione da parte di altro pubblico ufficio, avvia il procedimento di cancellazione dell'impresa ai sensi del comma 3.

3. L'ufficio del registro delle imprese, rilevata una delle circostanze indicate al comma1, lettera a), b) c) e d), mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo della sede che risulta iscritta nel registro e alla residenza anagrafica dell'imprenditore, richiede l'annotazione della cessazione o l'indicazione di elementi che dimostrino la permanenza dell'attività ovvero del titolo che consente l'esercizio dell'impresa. L'ufficio, contemporaneamente, procede alla verifica delle circostanze di cui al comma 1. Dell'avvio del procedimento di cancellazione è data notizia mediante affissione all'albo camerale.

4. Decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento dell'ultima delle lettere raccomandate inviate, ovvero, in caso di irreperibilità presso ciascuno degli indirizzi di cui al comma 3, decorsi quarantacinque giorni dall'affissione della notizia nell'albo camerale, senza che l'imprenditore abbia fornito riscontro ai sensi del comma 3, il conservatore trasmette gli atti al giudice del registro che può ordinare con decreto la cancellazione dell'impresa.

5…omissis
6…omissis"

Solo in caso di decesso dell'imprenditore individuale, il procedimento di cancellazione d'ufficio deve intendersi avviato esclusivamente mediante l'affissione all'albo camerale della notizia dell'avvio del procedimento stesso per gg. 45, ritenendo derogabile l'invio della lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della sede che risulta iscritta nel registro e alla residenza anagrafica dell'imprenditore (defunto).

Decorso tale periodo, l'ufficio Registro delle Imprese trasmette gli atti al Giudice del Registro per l'adozione del relativo decreto di cancellazione.

3) <u>Verifiche periodiche su indirizzi PEC</u>

Secondo quanto disposto dalla Direttiva del 28 marzo 2015, emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministero della Giustizia, l'ufficio del Registro delle imprese ha l'obbligo di verificare, con modalità automatizzate e con periodicità almeno bimestrale**,** se le caselle di posta elettronica certificata (PEC) relative agli indirizzi iscritti nel Registro stesso risultino attive**.** In caso negativo, l'ufficio dovrà invitare l'impresa interessata a presentare domanda di iscrizione di un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata entro un termine non superiore a dieci giorni**,** decorso il quale dovrà procedere alla cancellazione dell'indirizzo in questione.

Considerato, che le verifiche svolte con modalità periodiche ed automatizzate, evidenziano un numero consistente di posizioni sulle quali dover avviare i suddetti procedimenti, si conviene quanto segue:

1) La notifica dell'avvio del procedimento di cancellazione con pubblicazione all'Albo camerale per giorni 10 (art. 8, 3° comma L. 241/90), con allegato l'elenco delle imprese interessate;
2) trasmissione degli atti al Giudice del Registro per l'adozione del relativo provvedimento di cancellazione delle PEC per le imprese inadempienti.

5) <u>Cancellazione di società in fallimento prima della riforma (luglio 2006), con codice fiscale chiuso</u>

Si conviene di avviare il procedimento di cancellazione d'ufficio nei confronti di quelle società che presentino il codice fiscale (partita I.V.A.) cessato e fallimento chiuso ai sensi dei numeri 3 e 4 dell'art. 118 della Legge fallimentare, prima del 16/7/2006.
In tali ipotesi l'ufficio provvederà nel seguente modo:

1) pubblicazione dell'elenco delle imprese interessate al provvedimento di cancellazione all'Albo camerale per giorni 15 (art. 8, 3° comma L. 241/90);
2) trasmissione degli atti al Giudice del Registro per l'adozione del relativo provvedimento di cancellazione.

Latina, 18-04-2016

Il Giudice del Registro
dott.ssa Linda Vaccarella

Firma digitale apposta ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.

Il Conservatore del Registro delle Imprese
dott. Domenico Spagnoli

Firma digitale apposta ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.